

Oggetto: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE - ID 2680

Il presente Avviso è visibile sui siti: www.consip.it - www.acquistinretepa.it - www.mef.gov.it

AVVISO

PREMESSA

Si è reso necessario apportare alcune modifiche e precisazioni alla documentazione del Sistema dinamico di acquisizione in oggetto, anche a seguito dell’entrata in vigore, a far data dal 1 gennaio 2024, della disciplina relativa all’ecosistema nazionale per l’e-procurement di cui all’art 22 del D.lgs. 36/2023.

Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo

1) Il paragrafo n. 2.3 “Identificazione” deve intendersi integralmente sostituito come segue:

“Per poter presentare domanda di ammissione al presente SDA e offerta nei relativi AS, è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l’operatore economico per conto del quale intende operare, acceda, previa apposita Registrazione, al Sistema.

L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online che può avvenire:

- 1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;*
- 2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.*

Si precisa che l’identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.”.

Di conseguenza, al paragrafo n. 2.2 “Dotazioni tecniche” lettera b), la previsione: “o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema” deve intendersi eliminata.

2) Il paragrafo n. 2.4 “Gestore del Sistema” deve intendersi integralmente sostituito come segue:

“Per il presente SDAPA e per i relativi AS, la Consip S.p.A., in qualità di Gestore del Sistema, e le Amministrazioni si avvalgono del supporto tecnico dell’Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema,

assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

L'Amministratore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").".

Di conseguenza, all'interno di tutto il documento, per "Gestore del Sistema" si intende la Consip S.p.A..

3) Il paragrafo n. 2.5 "Comunicazioni" deve intendersi integralmente sostituito come segue:

"Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito del presente SDAPA con gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione."

4) Al paragrafo n. 5.2.1.1 "Indicazioni per i Consorzi fra società cooperative, Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili e Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete con soggettività giuridica":

- **il primo periodo deve intendersi sostituito come segue:**

"Per le Categorie Merceologiche nn. 1, 2 e 3, i Consorzi fra società cooperative, tra imprese artigiane e quelli stabili di cui, rispettivamente all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice e le Aggregazioni con soggettività giuridica, devono presentare domanda di ammissione rendendo le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità professionale nonché, le informazioni qualificanti afferenti i requisiti di cui sono in possesso, tenendo conto, ai fini della partecipazione ai singoli AS, di quanto di seguito specificato.";

- **dopo il primo periodo deve intendersi aggiunto il seguente periodo:**

"Con riferimento ai requisiti di capacità generale, i requisiti di cui al par. 5.4 sono posseduti:

- *in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;*
- *in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti."*

Fermo e invariato il resto.

5) Al paragrafo 5.2.2.1 "Indicazioni per i Consorzi stabili":

- **il primo periodo deve intendersi sostituito come segue:**

“I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 66, comma 1, lett. g) del Codice anche in forma mista, devono presentare domanda di ammissione rendendo le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità professionale nonché le informazioni qualificanti di cui sono in possesso, tenendo conto, ai fini della partecipazione ai singoli AS, di quanto di seguito specificato:

- *il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate;*
- *i requisiti di capacità generale di cui al par. 5.4 sono posseduti dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti;*
- *i requisiti di idoneità professionale di cui alle lett. a), b) e c) e le informazioni qualificanti di cui alle lett. d), e) e f) potranno essere posseduti dai Consorzi di cui al presente paragrafo in proprio o tramite la/e consorziata/e. Resta fermo il possesso dei suddetti requisiti per la partecipazione agli AS come previsto al paragrafo 7.2 (rif. tabella 3.1 del paragrafo 3.2);*
- *con riferimento alle Informazioni qualificanti relative alla capacità tecnica e professionale, i requisiti sono computati direttamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, anche non esecutrici. In sede di domanda di ammissione, tuttavia, i consorzi devono dichiarare esclusivamente i requisiti posseduti in proprio; potranno far ricorso ai requisiti delle proprie consorziate, esecutrici e non, in sede di risposta allo specifico AS. Resta fermo il possesso dei suddetti requisiti per la partecipazione agli AS come previsto al paragrafo 7.2 (rif. tabella 3.1 del paragrafo 3.2).”.*

Fermo e invariato il resto.

6) Al paragrafo 5.3 “Sottoscrizione della Domanda di Ammissione”, ultimo capoverso, il seguente periodo deve intendersi come eliminato:

“ed ottenere in questo modo l’account che gli consente di operare nel Sistema e chiedere l’ammissione.”.

7) Il paragrafo n. 5.4 “Cause di esclusione” deve intendersi integralmente sostituito come segue:

“La “Domanda di ammissione” deve contenere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché tutte le altre informazioni ivi indicate. Resta fermo quanto previsto all’art. 96, comma 13, del Codice.

Nella domanda di ammissione dovranno essere, altresì, indicati nominativamente tutti i soggetti che rivestono le cariche rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche e non automatiche di esclusione di cui, rispettivamente, all’articolo 94, commi 1 e 2 e all’articolo 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al predetto comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, del Codice, ove il socio sia una persona giuridica, le dichiarazioni dovranno essere rese anche per conto degli amministratori di quest’ultima.

Ai sensi dell’art. 94, comma 7 e dell’art. 95, comma 3 del Codice, i reati ivi richiamati non rilevano – e, pertanto, non devono essere dichiarati – nelle ipotesi in cui:

- *sono stati depenalizzati;*

- è intervenuta la riabilitazione;
- la condanna ad una pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta;
- i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna;
- è intervenuta revoca della condanna.

Con riferimento alle cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95 del Codice l'operatore economico, in sede di ammissione, dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a), del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di ammissione;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di ammissione.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Sarà onere dell'operatore economico tenere aggiornate le dichiarazioni di cui sopra ai sensi di quanto previsto al successivo par. 6.4.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti, nei modi e nei termini di cui all'art. 96 del Codice, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna).

Nel caso di impossibilità di adottare le misure al momento della presentazione della domanda di ammissione, l'operatore economico sarà tenuto a comunicare tempestivamente le misure successivamente adottate tramite la funzione Modifica dati.

Se la causa di esclusione si verifica prima della presentazione dell'offerta di un AS, ma successivamente alla presentazione della Domanda di ammissione o dell'ultimo Aggiornamento dei dati, l'operatore economico, ferma la presentazione della "Response.xml" del DGUE, così come previsto al successivo par. 6.4, è tenuto a procedere all'Aggiornamento dei dati di cui al successivo par. 6.4, preferibilmente, prima del termine di presentazione dell'offerta, al fine di indicare la causa ostativa e, alternativamente:

- descrivere le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motivare l'impossibilità ad adottare dette misure e impegnandosi a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata a Sistema tramite la funzione di aggiornamento dati.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice procedendo all'Aggiornamento dei dati di cui sopra.

Si precisa che non possono essere fornite misure di self cleaning per le irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate.

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 5 lett. d), nel caso di ammissione al concordato preventivo, nella domanda di ammissione al presente SDAPA l'operatore economico dovrà allegare e indicare gli estremi dei seguenti documenti:

- del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale;
- del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice Delegato.

Inoltre, l'operatore economico, in sede di partecipazione all'AS, dovrà produrre, la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità della partecipazione al piano di concordato, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione agli AS tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.”.

8) Il paragrafo n. 6.4 “Aggiornamento e rinnovo delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'ammissione” deve intendersi integralmente sostituito come segue:

“L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. ogni modifica dei dati riportati nella “Domanda di ammissione”, l'eventuale perdita e/o modifica di tutti i requisiti previsti dal Bando e dal presente CdO e l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma la “Domanda di ammissione”.

Le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico e del legale rappresentante che richiede l'ammissione, nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell'operatore economico, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette con le modalità definite nelle Regole.

In sede di AS, ferma la presentazione della “Response.xml” del DGUE, così come previsto al successivo par. 7.2, gli operatori economici invitati la cui domanda di ammissione (o ultimo Aggiornamento dei dati) non risulti in linea con i requisiti effettivamente posseduti e dichiarati nel DGUE di cui sopra, sono invitati a procedere all'Aggiornamento dei dati, preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta.

Consip S.p.A. si riserva, in qualsiasi momento, di svolgere verifiche e controlli sulla veridicità, completezza, correttezza e aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli operatori economici. Delle verifiche compiute potrà essere data evidenza alle Stazioni Appaltanti attraverso il Sistema, nonché all'A.N.AC. L'esito negativo delle verifiche potrà comportare la non ammissione allo SDAPA, la revoca o l'annullamento della stessa ammissione, con impossibilità per l'operatore economico di partecipare alle relative procedure di AS.”.

9) Il paragrafo n. 7.2 “Avvio del singolo Appalto Specifico (Lettera di Invito)”, dopo la previsione “Per avviare un AS le stazioni appaltanti dovranno compilare l'apposita procedura, disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, nella quale alleggeranno il CdO e i relativi documenti allegati”, deve intendersi integrato come segue:

“In ragione dell'entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 della disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement, di cui all'art. 22 del D.lgs. 36/2023 e della conseguente necessità di garantire interoperabilità con la Banca Dati ANAC, le Stazioni Appaltanti, in sede di AS dovranno altresì, predisporre ed allegare al capitolato d'onere di ciascun AS, la “Request.xml” del Documento di gara unico europeo (DGUE). La “Request.xml” del DGUE, potrà essere compilata tramite accesso al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it, inserendo tutte le informazioni afferenti l'appalto specifico.

Il concorrente a sua volta, dovrà produrre la “Response.xml” del DGUE, sempre tramite accesso al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it.”.

Fermo e invariato il resto.

10) Al paragrafo n. 8 “Trattamento dei dati personali”, nel sotto-paragrafo “Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati” il periodo “In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 del D.lgs. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione “Società Trasparente” e www.acquistinretepa.it e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.” viene così sostituito:

“In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012; D. Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione “Società Trasparente”, e www.acquistinretepa.it e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it.”.

11) Il paragrafo n. 10 “Regole di condotta per l’utilizzazione del Sistema” deve intendersi come eliminato.

Consip S.p.A.

Dott. Marco Mizzau

(L’Amministratore Delegato)